

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(ANDREOTTI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**(ROGNONI)**

**col Ministro del Tesoro**

**(PANDOLFI)**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(PRODI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978**

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846,  
concernente l'istituzione dei Comitati regionali dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è stato delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi « sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979 ».

Dal contesto del predetto articolo 52, lettera c), si evince che il legislatore ha inteso operare la delega delle funzioni dai Comitati provinciali per i prezzi alle Regioni, ponendo

però a base di tale provvedimento le norme di riforma del sistema dei prezzi controllati, che prevedeva fossero emanate entro il 1° gennaio 1979.

In attuazione del detto impegno in data 28 ottobre 1977 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge concernente il riordinamento del sistema di controllo dei prezzi.

Tale disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica (atto n. 1080), non ha ancora completato l'iter legislativo, di guisa

che nell'imminenza della data del 1° gennaio 1979 non si è ancora verificata quella previsione innanzi cennata.

Tenuto conto di tale circostanza nonchè della considerazione che l'articolo 52, lettera c), non si estende alle Regioni a statuto speciale, e dell'opportunità di evitare interventi disorganici delle Regioni sulla base delle norme vigenti in un settore particolarmente complesso e delicato, appare necessario apprestare d'urgenza alle Regioni a statuto ordinario un tipo uniforme di strutture, necessarie all'esercizio delle funzioni sopra delegate. A tale scopo risponde l'articolo 1 dello schema che riproduce pressochè integralmente l'articolo 4 del citato disegno di legge n. 1080.

L'articolo 2 apporta all'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 una lieve modifica temporale necessaria per l'impianto e l'attivazione dei comitati regionali di controllo.

L'articolo 3 prevede la proroga, limitata ad un solo anno, dell'incarico conferito agli ispettori dei costi i quali, nominati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, avranno completato o superato, alla data del 31 dicembre 1978, il periodo massimo stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dovrebbero, conseguentemente, essere allontanati dall'ufficio, con grave e irreparabile danno per il funzionamento dei servizi.

Senonchè tali dipendenti rientrano fra quelli a favore dei quali l'articolo 13, lettera f), del citato disegno di legge n. 1080 dispone l'inquadramento, a domanda, negli istituendi ruoli del CIP in quanto personale comunque in servizio con funzioni impiegate a carattere continuativo presso la segreteria generale del CIP alla data del 28 ottobre 1977.

Orbene, una siffatta proroga consente alla segreteria generale di non privarsi di elementi oramai ben preparati ed esperti nella analisi dei costi e, d'altro canto, costituisce un congruo termine entro il quale il legislatore potrà provvedere, come sopra accennato, a disciplinare compiutamente il settore.

Il decreto-legge viene ora presentato alle Camere, per la sua conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, concernente istituzione dei Comitati regionali dei prezzi.

*Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 846, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto l'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Ritenute la necessità e l'urgenza di istituire i Comitati regionali per i prezzi e le Commissioni consultive regionali nonchè di prorogare il termine per l'inizio, da parte dei predetti Comitati regionali, dell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in attesa della emanazione delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

### DECRETA:

#### Articolo 1.

Ai fini dell'attuazione della delega conferita alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi, in ciascuna Regione è istituito il Comitato regionale per i prezzi (CRP), presieduto dal presidente della Regione e composto da tre assessori regionali, dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del capoluogo della Regione o da chi ne fa le veci, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e da due esperti nominati dal commissario del Governo.

In ciascuna Regione, inoltre, è istituita la Commissione consultiva regionale, presieduta dal presidente della Regione o da un membro del CRP da lui delegato e composta di non meno di dieci e non più di venti membri in rappresentanza della Regione, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, delle categorie economiche e delle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Le funzioni di segretario del CRP sono esercitate da un funzionario della Regione, che si può avvalere, per il compimento delle istruttorie preliminari nelle materie di competenza del Comitato e per l'esecuzione e la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni del CRP, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione.

Il Comitato regionale dei prezzi e la Commissione consultiva regionale sono nominati con decreto del presidente della Regione.

## Articolo 2.

A modifica del termine stabilito dall'articolo 52, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate ivi previste, da parte dei Comitati regionali prezzi istituiti con il precedente articolo 1, avrà inizio decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

## Articolo 3.

In attesa della legge di riordinamento del sistema di controllo dei prezzi, gli ispettori incaricati ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, alla scadenza del periodo massimo previsto dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono essere confermati nell'incarico per un ulteriore anno.

La disposizione di cui al precedente comma si applica esclusivamente nei confronti degli ispettori che, alla data del 31 dicembre 1978, hanno completato o superato il periodo massimo previsto dalle vigenti norme.

## Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI —  
PRODI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO